

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 maggio 2022 (procedimento R 406/2021-1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 359 del 19.9.2022.

Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2023 — ATPN/Commissione

(Causa T-567/22) (¹)

[«Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Energia nucleare – Attività a lungo termine – Associazione – Insussistenza di impatto diretto – Irricevibilità»]

(2023/C 179/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) (Basilea, Svizzera) (rappresentante: C. Lepage, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, A. Nijenhuis e C. Auvret, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139, per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici, e il regolamento delegato (UE) 2021/2178, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU 2022, L 188, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non occorre più statuire sulla domanda d'intervento presentata dalla Repubblica francese.
- 3) La ricorrente si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.

(¹) GU C 418 del 31.10.2022.